



Ai  
**Sindacati Autonomi Bancari**  
**F.A.B.I.**

*LORO SEDI*

---

PROTOCOLLO: **1749/K/961-VP/ab**

ROMA, LI **08 settembre 2008**

OGGETTO:

**PENSIONI E REDDITI DA LAVORO: ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO**

Con le nuove norme varate dal Governo nell'ambito della manovra economica delle scorse settimane, **dal 1° gennaio 2009 sarà abolito il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.**

I beneficiari saranno sia i pensionati vecchi che quelli nuovi con trattamenti di anzianità (soggetti oggi a trattenuta) e coloro che hanno pensioni liquidate con il sistema contributivo.

**Il divieto di cumulo resta invece in vigore per le pensioni di invalidità e di reversibilità** nel caso in cui i redditi superino determinati limiti: in questo caso continueranno ad essere applicate le restrizioni previste dalla legge n° 335/1995 (Riforma Dini).

*Pensioni retributive*

Per le pensioni di vecchiaia non è prevista alcuna novità in merito in quanto sono totalmente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro dal 1° gennaio 2001.

Cambia tutto, invece, per le pensioni di anzianità. Finora evitavano il divieto di cumulo soltanto coloro che avevano acquisito il diritto alla pensione con

- 40 anni di contributi
- 37 anni di contribuzione e 58 anni di età.

In caso contrario la trattenuta per l'incumulabilità con i redditi da lavoro andava così operata:

- redditi da lavoro autonomo → trattenuta parziale della pensione
- redditi da lavoro dipendente → trattenuta totale della pensione

Dal 1° gennaio 2009, invece, anche i pensionati che non potevano cumulare, potranno percepire interamente sia la pensione che i redditi da lavoro autonomo o dipendente.

*Pensioni contributive*

Dal 1° gennaio 2009 saranno liberate dalla trattenuta per divieto di cumulo anche le pensioni contributive, oggi fortemente penalizzate rispetto a quelle retributive di anzianità e vecchiaia.

Con le nuove norme le pensioni contributive – vecchie e nuove – diventano interamente cumulabili con qualsiasi reddito di lavoro, se acquisite con 40 anni di contributi o al compimento dell'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne).

Cordiali saluti.

**IL COORDINAMENTO NAZIONALE  
PENSIONATI/ESODATI**

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**